

Norme esecutive dell'ordinanza sui contributi

Ai sensi dell'Art. 28 dell'ordinanza sui contributi del 29 ottobre 2014, emanata il 13 novembre 2014 dalla commissione di amministrazione, rivista il 17 giugno 2015

Proposta preventivo	<p>I. Principi generali</p> <p>Art. 1 1 Alla base della sua proposta per l'approvazione del preventivo, la commissione di amministrazione pone i contributi nel loro insieme e li suddivide come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) contributi finanziari annualib) sussidi di conguaglio individuali in caso di emergenzac) contributi per costruzionid) sussidi in caso di fusione di comuni parrocchialie) nei primi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza sui contributi, contributi per la soluzione transitoria.
Conferma	<p>Art. 2 Il comune parrocchiale è tenuto a dare conferma dell'ottenimento dei contributi e del loro utilizzo per l'adempimento dei compiti ordinari. Dopo il versamento del contributo, il presidente, il cassiere e un revisore del comune parrocchiale firmano il modulo di conferma.</p>
Rilevamento dei membri	<p>II. Contributi finanziari annuali</p> <p>Art. 3 1 Il numero dei membri del comune parrocchiale in data 31 dicembre viene stabilito in base alle indicazioni del comune parrocchiale, rispettivamente del comune politico, e utilizzato per il preventivo e i versamenti. 2 Sono considerati cattolici i cittadini svizzeri e gli stranieri con permesso di domicilio C, B o con il permesso L.</p>
Entrate fiscali	<p>Art. 4 1 Le indicazioni circa le entrate fiscali e il tasso d'imposta dei comuni parrocchiali vengono richiesti presso l'amministrazione cantonale delle imposte. 2 Le entrate risultanti dalle imposte alla fonte vengono prese in considerazione soltanto per il calcolo dei contributi finanziari annuali per l'anno 2019.</p>
Tasso d'imposta di riferimento	<p>Art. 5 Fino a nuove disposizioni il tasso d'imposta di riferimento viene fissato al 15 %.</p>
Importo di base	<p>Art. 6 Fino a nuove disposizioni, il tasso per il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello viene fissato al 60 %.</p>
Tasso per il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello	<p>Art. 7 1 Fino a nuove disposizioni, l'importo di base viene fissato a CHF 30.00 a persona. Fino a nuove disposizioni l'importo viene versato a un massimo di 1000 persone per ogni comune parrocchiale. 2 I comuni parrocchiali che riscuotono meno del tasso di imposta di</p>

<p>Tasso per il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello</p>	<p>riferimento non usufruiscono di nessun importo di base.</p> <p>Art. 8 Fino a nuove disposizioni, il tasso per il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello viene fissato al 90 %. Hanno diritto al contributo i comuni parrocchiali con un minimo di 600 membri. Fino a nuove disposizioni il contributo viene versato per un massimo di 1000 membri.</p>
<p>Conguaglio della capacità fiscale al 1. livello</p>	<p>Art. 9 Il tasso per il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello viene calcolato nel modo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le entrate risultanti dalla tassa ecclesiastica del comune parrocchiale divise per il rispettivo tasso d'imposta del comune parrocchiale moltiplicato con il tasso di imposta di riferimento (al momento pari al 15%) = importo 1 2. L'importo 1 diviso per il numero di membri del comune parrocchiale del rispettivo comune parrocchiale = importo 2 3. La somma dell'importo 1 di tutti i comuni parrocchiali = importo 3 4. L'importo 3 diviso tra il numero dei membri dei comuni parrocchiali del Canton Grigioni = importo 4 5. L'importo 4 moltiplicato con il tasso per il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello (al momento pari al 60%) = importo 5 6. L'importo 5 meno l'importo 2 = importo 6 7. L'importo 6 moltiplicato con il numero dei membri dei comuni parrocchiali del rispettivo comune parrocchiale = importo 7. Questo importo corrisponde al contributo per il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello.
<p>Conguaglio della capacità fiscale al 2. livello</p>	<p>Art. 10 Il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello viene calcolato nel modo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le entrate risultanti dalla tassa ecclesiastica del comune parrocchiale divise per il rispettivo tasso d'imposta del comune parrocchiale moltiplicato con il tasso d'imposta di riferimento (al momento pari al 15%) = importo 1 2. L'importo 1 diviso per il numero di membri del comune parrocchiale del rispettivo comune parrocchiale = importo 2 3. La somma dell'importo 1 di tutti i comuni parrocchiali = importo 3 4. L'importo 3 diviso tra il numero dei membri dei comuni parrocchiali del Canton Grigioni = importo 4 5. L'importo 4 moltiplicato con il tasso per il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello (al momento pari al 90%) = importo 5 6. L'importo 5 meno l'importo 2 = importo 6 7. L'importo 6 meno l'importo 6 1. livello (ai sensi dell'Art. 8 Nr. 6) = importo 7 8. L'importo 7 moltiplicato con il numero dei membri del comune parrocchiale (numero dei membri del comune parrocchiale ai sensi dell'Art. 11 e 12 delle norme esecutive) del rispettivo comune parrocchiale = importo 8. Questo importo corrisponde al contributo per il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello, a condizione che il comune parrocchiale applichi come minimo il tasso di imposta di riferimento meno un massimo di 3 punti percentuali (al momento 15% ./ 3 punti percentuali = 12%).

<p>Conguaglio della capacità fiscale al 2. livello Numero minimo di membri</p>	<p>Art. 11 Fino a nuove disposizioni, hanno diritto al contributo per il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello i comuni parrocchiali con un minimo di 600 membri.</p>
<p>Conguaglio della capacità fiscale al 2. Livello Membri grado massimo del diritto alle prestazioni</p>	<p>Art. 12 Fino a nuove disposizioni, il contributo per il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello viene versato a un massimo di 1000 membri del comune parrocchiale.</p>
<p>Tasso d'imposta minimo</p>	<p>III. Sussidio individuale di conguaglio in caso di emergenza</p> <p>Art. 13 Fino a nuove disposizioni, il tasso d'imposta minimo che legittima un sussidio individuale di conguaglio in caso di emergenza equivale al 20 %.</p>
<p>Richiesta di sussidio</p>	<p>Art. 14 Alla richiesta per il sussidio individuale di conguaglio in caso di emergenza vanno acclusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il conto annuale dei due anni precedenti approvato dall'assemblea del comune parrocchiale nonché i conti annuali delle fondazioni 2. i preventivi dei due anni precedenti, dell'anno corrente e dell'anno seguente 3. la dimostrazione dell'impegno a favore di una fusione 4. una richiesta giustificata
<p>Richiesta di sussidio</p>	<p>IV. Contributi per costruzioni</p> <p>Art. 15 La richiesta va inoltrata tramite l'apposito modulo distribuito dalla Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni con aggiunta dei rispettivi allegati.</p>
<p>Richiesta di contributo</p>	<p>V. Disposizione transitoria</p> <p>Art. 16 Il contributo transitorio viene concesso dalla commissione di amministrazione senza che si renda necessaria una particolare richiesta.</p>
<p>Cumulazione</p>	<p>Art. 17 Il sussidio finanziario annuale, il sussidio di conguaglio individuale in caso di emergenza e il contributo transitorio possono essere versati in modo cumulativo.</p>
<p>Entrata in vigore</p>	<p>VI. Disposizioni finali</p> <p>Art. 18 Queste norme esecutive entrano in vigore con l'ordinanza concernente l'amministrazione delle finanze della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni e con l'ordinanza concernente i contributi e aboliscono tutte le decisioni contrarie, in modo particolare le norme esecutive per il calcolo delle indennità di compensazione del 1 maggio 1986 e le norme esecutive per il versamento di sussidi per costruzioni del 1 marzo 1986.</p>

